



**D.G.R. N. 241 del 18.07.2022 DELLA REGIONE MOLISE**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**N. 4722 DEL 10.08.2022**  
**DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO**  
**(cod. DP.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI**

D.G.R. 37/2022 adottata in attuazione delle finalità di cui all'art. 3 del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato e di istruzione 2021- 2025, di cui all'art. 8 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, approvato con Delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021

**Avviso rivolto ai comuni molisani per l'erogazione di contributi  
per l'attivazione di servizi educativi per la prima infanzia  
ai sensi del capo II art. 36-37 e 38 del regolamento n.1/2015.  
Anno educativo 2022-23.**

**COMUNE DI BOJANO**

*Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 31/08/2022  
Determinazione del 01/09/2022*

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE POTENZIALI SOGGETTI  
REALIZZATORI DEI “SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”.**

**Art. 1. Oggetto**

Il Comune di Bojano ai sensi Avviso rivolto ai comuni molisani per l'erogazione di contributi per l'attivazione di servizi educativi per la prima infanzia ai sensi del capo II art. 36-37 e 38 del regolamento n.1/2015, per l'anno educativo 2022-2023, giusta Delibera della Giunta Regionale n. 241 del 18.07.2022 e giusta Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 31/08/2022, rende noto, a tutti i soggetti interessati, che è possibile presentare manifestazioni di interesse a realizzare uno o più “Servizi per la prima l'infanzia” nel territorio di Bojano per l'anno educativo 2022-2023.

**Art. 2. Soggetti ammessi a presentare la manifestazione di interesse**

I soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse per la realizzazione del servizio educativo innovativo e integrativo per la prima infanzia sono:

- a) Scuole dell'infanzia;
- b) scuole dell'infanzia paritarie;
- c) soggetti privati del c.d. “Terzo Settore” imprese sociali (cooperative sociali, ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni di Volontariato,) con esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, ricadenti nelle categorie di cui al Regolamento regionale n.1 del 27 febbraio 2015 - Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6.5.2014 di “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali (Pubblicato nel BURM n.5 del 28.2.2015);
- d) soggetti privati (ditte individuali, s.r.l., s.n.c., s.p.a, ecc.) con esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi cinque anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

È consentita la presentazione di progetti da parte di ATI nel caso il soggetto in possesso dei requisiti professionali assumerà il ruolo di capofila.

Gli operatori economici devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti dall'art.80 del d.lgs 50/2016, di quanto segue: a) dei comprovati requisiti di cui all'art. 38 del Regolamento regionale n. 1/2015; b) dell'autorizzazione e accreditamento al servizio, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento regionale; c) della certificazione UNI 11304/2003 al fine di attestare gli standard di qualità del servizio assicurato dal soggetto gestore. Qualora la certificazione non sia posseduta dal soggetto gestore all'atto dell'affidamento del servizio, limitatamente al corrente anno educativo 2022-2023, la stessa dovrà essere acquisita entro 6 mesi dall'affidamento del servizio.

### **Art. 3. Caratteristiche della manifestazione di interesse**

La manifestazione di interesse consiste nell'avanzare uno o più progetti per la realizzazione, in collaborazione con il Comune, del servizio educativo così come individuato nella Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia.

Ogni soggetto interessato può presentare una manifestazione di interesse per il progetto di servizio educativo che intende realizzare nell'anno educativo 2022-2023.

### **Art. 4. Importo del finanziamento del progetto e spese ammissibili**

Il soggetto interessato deve presentare il progetto sulla base dei requisiti di ciascuna tipologia di servizio di cui al Regolamento regionale n.1/2015 - artt. 36,37 e 38, e la Regione Molise concederà un contributo economico da proporzionare rispetto:

a) al numero di bambini effettivamente frequentanti il servizio;

b) alla durata giornaliera del servizio (part time, full time). La fascia di utenza è determinata dal numero di bambini frequentanti il servizio come risultante agli atti del Comune ed attestata, con espressa dichiarazione dal RUP del Comune, in sede di candidatura dei progetti mediante produzione di un elenco analitico degli iscritti in conformità all'Allegato C dell'avviso. Le fasce dei servizi all'infanzia, in relazione al numero dei bambini minimo e massimo, sono definiti dal regolamento regionale 1/2015 e pertanto sono inderogabili nel loro numero minimo per tutta la durata del servizio pena la revoca del contributo concesso. Contributi max concedibili al Comune:

- per il Servizio Asilo Nido (art.36 R.R.) min. 17- max 24 bambini (3 mesi/10 - 36 mesi) FASCIA 2 – da 17 a 24 bambini orario part time da 5 a 6 ore = € 40.000,00 orario full time da 7 a 9 ore = € 60.000,00;
- per il servizio Micro-Nido (art.37 R. R.) min. 6- max 16 bambini (3 mesi/10 - 36 mesi) FASCIA 1 – da 6 a 8 bambini orario part time da 5 a 6 ore = € 25.000,00 orario full time da 7 a 9 ore = € 45.000,00 FASCIA 2 - da 9 a 16 bambini orario part time da 5 a 6 ore = € 30.000,00 orario full time da 7 a 9 ore = € 50.000,00;
- per il Servizio Sezioni primavera (art. 38 Reg. Reg) min. 5- max 20 bambini (24 -36 mesi che compiono 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022) FASCIA 1 – da 5 a 10 bambini orario part time da 5 a 6 ore = € 20.000,00 orario full time da 7 a 9 ore = € 28.000,00 FASCIA 2 – da 11 a 20 bambini orario part time da 5 a 6 ore = € 32.000,00 - orario full time da 7 a 9 ore = € 40.000,00.

La candidatura di servizi full time è ammessa a condizione che, nel Comune, almeno i 2/3 delle famiglie richiedenti il servizio abbiano reali esigenze per ragioni lavorative e/o familiari documentate. Il Comune, pertanto, si assume la responsabilità di accertare la sussistenza di tale condizione in sede di acquisizione iscrizioni al servizio per la prima infanzia. Il servizio, sia part time che full time, deve essere tassativamente erogato per almeno cinque giorni a settimana. Il contributo finanziario sarà corrisposto in proporzione ai mesi di effettiva erogazione dei servizi decorrenti dalla data di inizio attività o dall'affidamento del servizio se precedente in conformità al presente avviso. La durata minima del servizio non può essere inferiore a 6 mesi su 8 per le Sezioni primavera e 8 mesi su 10 per gli altri servizi, fermo restando la corrispondente rimodulazione in proporzione, del contributo concesso.

L'attivazione del servizio per la prima infanzia per un periodo inferiore alla soglia minima comporta la revoca dell'intero contributo, e non saranno riconosciute le risorse economiche relative ai periodi in cui il servizio non sia stato effettivamente reso, ad eccezione di cause di forza maggiore da giustificare e tempestivamente comunicare agli uffici regionali. Per gli interventi inerenti all'anno educativo 2022/2023 in nessun caso potranno essere riconosciuti contributi a favore del Comune per spese sostenute fuori dal periodo di effettivo svolgimento del servizio e/o non pertinenti al medesimo.

Il Comune di Bojano assicurerà un cofinanziamento del 20% del finanziamento regionale. Detto cofinanziamento sarà assicurato in forma non monetaria attraverso la messa a disposizione dei locali di proprietà dell'Ente e il pagamento delle utenze (ENEL, GAS, Acqua).

Le spese dovranno essere documentate e rendicontate secondo quanto stabilito dall'Avviso regionale.

In aggiunta alla predetta compartecipazione, il Comune dovrà destinare al finanziamento del servizio, le risorse eventualmente assegnate dallo Stato al medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 172 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.

Le spese ammissibili a rendicontazione del contributo sostenute dal soggetto realizzatore, così come riconosciute ed approvate dal Comune beneficiario con proprio provvedimento amministrativo rientranti nel periodo di effettivo svolgimento del servizio sono ricomprese in quelle di seguito elencate:

1. spese per personale educativo (compreso tirocini formativi) in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento n.1/2015;
2. spese per il personale ausiliario (assistenti all'infanzia, ausiliari dedicato alla vigilanza dei bambini, cuochi (solo per i progetti con attività full time) e tirocini formativi. L'ammissione della spesa del personale verrà considerata ammissibile solo se coerente con lo specifico CCNL che deve essere indicato dal soggetto gestore;

3. spese di coordinamento del servizio. Ammesse nel limite del 10% della spesa del personale con allegazione del CV del coordinatore e dettagliata relazione sull'attività dello stesso. La spesa per eventuali incarichi diversi dal lavoro dipendente, per sostituzione di personale, è inclusa nel limite di cui al presente punto;
  4. spese per l'acquisto di materiale inventariabile. La spesa destinata all'acquisto di complementi d'arredo per interni e/o esterni destinati agli spazi ove si svolge il servizio è ammessa nel limite del 10% del contributo regionale concesso;
  5. spese per l'acquisto di materiali di consumo destinato ad attività ludiche, di laboratorio, educative e didattiche. Tutto il materiale deve essere conforme agli standard europei fissati per la composizione del materiale destinato all'infanzia;
  6. spese per fornitura servizio mensa (catering). Sono ammesse solo per i servizi attivati con modalità full-time. Tali spese devono essere destinate prevalentemente ad acquisti di derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti somministrati ai bambini sulla base di menù alimentari validati e controllati dal punto di vista nutrizionale nel rispetto delle vigenti normative in materia sul cui rispetto vigila il Comune;
  7. spese per la locazione degli immobili destinati al servizio;
  8. spese per utenze afferenti il servizio;
  9. spese inerenti all'igiene e alla pulizia dei locali utilizzati per il servizio socio educativo;
  10. spese per la sanificazione dei locali utilizzati e per la fornitura di DPU e igienizzanti rientrano nella categoria delle spese per servizi di pulizia e materiale di consumo in attuazione normativa COVID-19;
  11. spese per interventi di formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale educativo e non oltre che per l'istituzione e il funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali nel limite minimo della quota del contributo ministeriale Fondo 0-6 come comunicata dalla Regione;
  12. le spese per consulenza amministrativo/contabile sono ammesse nel limite della loro afferenza alla gestione del servizio come specificato nel Regolamento 1/2015 e non possono superare il 5% del finanziamento regionale concesso. Sono ricomprese nella voce anche le spese per l'attuazione della normativa sulla sicurezza;
  13. le spese per specifici progetti sono ammissibili solo se i relativi progetti sono oggetto di valutazione in sede di candidatura dei progetti e presenti nel piano finanziario. La spesa è ammessa nel limite del 5% del costo del progetto;
  14. i tirocini formativi di personale sono ammessi, nell'ambito della spesa per il personale, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia. La spesa è ammissibile nel limite della spesa rendicontata, a condizione che il tirocinio sia stato inserito nel progetto approvato dalla Regione e previa trasmissione in sede di rendicontazione di copia della nota di comunicazione del tirocinio al competente ufficio regionale;
- Le spese non ricomprese nel suddetto elenco, anche se afferenti il servizio, costituiscono spese non ammissibili ai fini del riconoscimento della spesa e dell'erogazione dei contributi;

#### **Art. 5 Durata**

La gestione del servizio deve essere assicurata **nel periodo compreso dalla 01.09.2022-30.09.2023 per 10 mesi ed almeno 6 mesi consecutivi** (in quest'ultimo caso con proporzionale riduzione del contributo regionale) e nel rispetto delle modalità prescritte nel Titolo III "Strutture e servizi sociali riconosciuti", Capo II "Strutture e servizi per la prima infanzia" del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre normative vigenti in materia. L'avvio del servizio, antecedente alla data di approvazione dell'elenco definitivo dei progetti ammessi a finanziamento, dovrà essere documentato con espresso atto di affidamento, pena il mancato riconoscimento della spesa relativa al predetto periodo e dell'eventuale rimodulazione del relativo contributo assegnato qualora ne ricorrano i presupposti.

#### **Art. 5. Raccolta delle manifestazione di interesse**

I soggetti che intendono realizzare il servizio educativo descritto all'art.4 per l'anno educativo 2022-2023 dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema "Allegato A" qui allegato, al Comune di Bojano **entro e non oltre il 12.09.2022**, pena l'esclusione.

L'invio cartaceo è surrogabile con l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.bojano.cb.it](mailto:protocollo@pec.comune.bojano.cb.it)

Ai fini della presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere utilizzata, a pena di inammissibilità, lo "Schema A", qui allegato, debitamente firmato dal legale rappresentante del soggetto realizzatore .

Al fine di consentire al Comune di trasmettere con celerità la domanda di partecipazione alla Regione, oltre alla domanda di partecipazione (Allegato A) dovranno essere trasmessi:

- il progetto educativo secondo lo schema "Allegato B";
- "Allegato C"– ELENCO ISCRITTI";
- "Allegato D"– PIANO FINANZIARIO" debitamente compilati.

#### **Art. 6. Verifica delle manifestazioni di interesse**

Il Comune di Bojano procede alla verifica della corrispondenza della/e manifestazione/i di interesse presentata/e dai soggetti realizzatori ai contenuti dell'Avviso e all'accoglimento di una sola manifestazione di interesse sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

1. Orario di funzionamento del servizio:
  - a. con orario fino a 6 ore – punti 10
  - b. con orario oltre 6 ore – un punto per ogni ora aggiuntiva
2. Esperienza nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia: punti 3 per ogni anno di gestione con un massimo di punti 15

In caso di parità sarà preferito il soggetto con il maggior numero di preiscrizioni.

Le manifestazioni di interesse risultate incomplete e/o non corrispondenti alle prescrizioni previste dall'Avviso presentate da soggetti non aventi titolo o carenti della necessaria esperienza, saranno escluse.

#### **Art. 7. Obblighi dei manifestanti interesse**

I soggetti realizzatori, manifestanti interesse, si impegnano a realizzare il servizio educativo così come descritto nello "Schema A", qui allegato, dalla data di sottoscrizione del Convenzione/Contratto e secondo le modalità prescritte dalla Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 di approvazione del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia.

Inoltre, il suddetto soggetto assume i seguenti impegni:

1. organizzare un Servizio educativo di cura per l'infanzia nella forma dell'Asilo nido o del Micronido presso i locali siti in via Galileo Galilei del Comune di Bojano indicando il numero massimo e minimo di bambini frequentanti e l'orario di apertura minimo e massimo in relazione alla tipologia del servizio attivato;
2. realizzare i servizi oggetto dell'Avviso, pena revoca del contributo, così come approvato nella proposta progettuale, **nel periodo compreso dalla 01.09.2022-30.09.2023 per 10 mesi ed almeno 6 mesi consecutivi** (in quest'ultimo caso con proporzionale riduzione del contributo regionale) e nel rispetto delle modalità prescritte nel Titolo III "Strutture e servizi sociali riconosciuti", Capo II "Strutture e servizi per la prima infanzia" del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10 Febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. rispettare le prescrizioni previste nel titolo III "Strutture e servizi sociali riconosciuti", Capo II "Strutture e servizi per la prima infanzia" del regolamento di attuazione della legge regionale 6 maggio 2014, n.13 di "riordino del Sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali", approvato con delibera della Giunta regionale n. 59 del 10 febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. sottoscrivere la Convenzione/Contratto con il Comune, pena l'automatica decadenza dal beneficio;
5. stabilire con il proprio personale educativo ed ausiliario rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le vigenti disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria;
6. sottoscrivere accordi di collaborazioni con realtà sociali e/o educative locali: scuola dell'infanzia;
7. informare le famiglie all'atto della preiscrizione al servizio educativo, circa l'obbligo di compartecipazione al costo del servizio secondo quanto stabilito dall'Avviso Pubblico Regionale approvato con D.G.R. N. 241 del 18.07.2022;
8. agevolare il Comune nell'adempimento degli obblighi di monitoraggio previsti dall'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e a fornire al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Direzione per la Salute della Regione Molise tutte le informazioni necessarie ad alimentare il sistema di monitoraggio (Sistema di Gestione dei Progetti - SGP) realizzato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
9. inviare, entro i termini previsti, una relazione finale del servizio educativo con la descrizione minuziosa dello stesso (organizzazione, gestione delle attività) ed il dettaglio delle spese ammissibili sostenute a chiusura di ciascun anno educativo;
10. consentire e favorire l'attività di controllo e di valutazione da parte del Comune e/o della Regione Molise anche con sopralluoghi presso la sede del servizio;
11. restituire al Comune le eventuali somme non spese per riduzione del numero di iscritti e/o partecipanti al servizio educativo o interruzione anticipata dello stesso;
12. evidenziare, ai sensi della delibera CIPE n. 24/2004, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto, nella relativa documentazione amministrativa e contabile;
13. accettare tutte le condizioni previste nel richiamato Avviso Pubblico Regionale e nel presente Avviso Comunale.

#### **Art. 8. Pre-iscrizioni e compartecipazione al costo del servizio**

I soggetti manifestanti interesse devono procedere alla raccolta delle pre-iscrizioni al servizio educativo utilizzando

lo "Schema B" qui allegato e consegnarle al Comune per la pronta acquisizione al protocollo e, contestualmente, ad acquisire la dichiarazione di disponibilità delle famiglie a versare allo stesso soggetto gestore una quota di compartecipazione al costo del servizio a carico delle famiglie dei bambini secondo le seguenti modalità:

- per i Servizi educativi con orario fino a 7 ore al giorno è prevista una contribuzione fissa, mensile a bambino, pari ad euro 50,00 e una contribuzione variabile, mensile a bambino, pari a massimo 50,00 euro mensili a bambino, da versare in ragione dell'ISEE familiare come indicato nella seguente tabella

VALORI ISEE	% di compartecipazione al costo del servizio	Importo da versare in euro
ISEE < 7.000,00	ZERO	ZERO
da 7.001,00 a 8.500,00	15 %	7,50
da 8.501,00 a 10.000,00	30 %	15,00
da 10.001,00 a 11.500,00	45 %	22,50
da 11.501 a 14.000,00	60 %	30,00
da 14.001 a 16.500,00	75 %	37,50
ISEE > 16.501,00	100 %	50,00

- per i Servizi educativi con orario superiore a 7 ore al giorno una contribuzione fissa mensile a bambino, pari ad euro 80,00, e una contribuzione variabile, pari a massimo 80,00 euro mensili a bambino, da versare in ragione dell'ISEE familiare come indicato nella tabella seguente:

VALORI ISEE	% di compartecipazione al costo del servizio	Importo da versare in euro
ISEE < 7.000,00	ZERO	ZERO
da 7.001,00 a 8.500,00	15 %	12,00
da 8.501,00 a 10.000,00	30 %	24,00
da 10.001,00 a 11.500,00	45 %	36,00
da 11.501 a 14.000,00	60 %	48,00
da 14.001 a 16.500,00	75 %	60,00
ISEE > 16.501,00	100 %	80,00

Il sistema di compartecipazione al costo del servizio su definito è articolato nel rispetto Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.13 del 6 Maggio 2014 di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 10.02.2015 e successive modificazioni ed integrazioni. Le quote di compartecipazione saranno versate dalle famiglie al soggetto gestore del servizio e dovranno, comunque, essere rendicontate alla Regione.

Ai fini della copertura totale o parziale delle predette quote di compartecipazione, con successivo Avviso, la Regione potrà provvedere ad attivare specifici strumenti (*voucher*) per facilitare l'accesso ai servizi di cura per l'infanzia a bambini appartenenti a famiglie con basso reddito.

#### **Art. 9. Erogazione del finanziamento**

Il soggetto proponente il progetto, qualora veda la propria proposta accolta dal Comune e finanziata dalla Regione Molise, otterrà il finanziamento con le modalità stabilite all'art. 21 dell'Avviso regionale.

#### **Art. 10. Responsabile del Procedimento**

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del settore I dott. Nazario Boncristiano .

#### **Art. 11. Pubblicazione**

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Bojano [www.comune.bojano.cb.it](http://www.comune.bojano.cb.it)

**SCADE il 12.09.2022**

Il Responsabile del Settore I  
Dott. Nazario Boncristiano

